

Dott. ENRICO SPANU
Ragioniere Commercialista – Revisore Legale
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238
Mail: enricospanu@studiospanu.it enricospanu@pec.it

Nuoro, 21 Giugno 2023

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO INDIRIZZI MAIL**

Oggetto: Informativa sulle erogazioni di aiuti pubblici – adempimento in scadenza al 30.06.2023.

Desidero richiamare la Vostra attenzione su un adempimento di tipo informativo che gli imprenditori hanno l'obbligo di osservare, secondo il disposto dell'articolo 1 della L. 124/2017, commi da 125 a 129¹.

¹ 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione

senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dott. ENRICO SPANU
Ragioniere Commercialista – Revisore Legale
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238
Mail: enricospanu@studiospanu.it enricospanu@pec.it

I soggetti beneficiari di aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'anno solare precedente devono fornire, entro il 30.06. dell'anno successivo, l'elenco completo e dettagliato.

Preciso, preliminarmente, che qualora le agevolazioni ricevute siano state pubblicate sul Registro Nazionale degli Aiuti, come normalmente accade, sarà sufficiente, per assolvere l'obbligo, fare menzione di tale circostanza, rinviando per l'esatta identificazione dei contributi a quanto risultante dal Registro².

Sono obbligati tutti gli imprenditori che abbiano ricevuto aiuti nell'anno precedente, mentre sono esclusi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

Gli oneri informativi sono differenziati come segue:

- Società di capitali che redigono il Bilancio in forma ordinaria: mediante indicazione nella Nota integrativa relativa al Bilancio in cui gli aiuti sono stati erogati;
- tutti gli altri soggetti (società di capitali che redigono il Bilancio in forma abbreviata³ o redigono il bilancio delle "micro imprese", società di persone, ditte individuali): mediante pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, mediante pubblicazione sul portale della categoria di riferimento; per i commercianti, ad esempio, si farà riferimento all'Ascom – Confcommercio ed alla Confesercenti; è altresì possibile avvalersi del servizio prestato da operatori professionali quali, esemplificativamente, quello indicato nella mail.

L'obbligo informativo riguarda le sovvenzioni, i sussidi, i contributi od aiuti, in denaro od in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, se effettivamente erogati nell'anno 2020 e se superiori, anche cumulativamente fra loro⁴, ad Euro 10.000,00.

² La dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore o equivalente: "In relazione agli obblighi di informativa di cui alla L. 124/2017 si precisa di non avere ricevuto ulteriori aiuti rispetto a quelli indicati nel Registro Nazionale degli Aiuti ed al quale si rinvia per ogni dettaglio eventualmente necessario".

³ In relazione a tale categoria di imprenditori, la tesi maggiormente accreditata in Dottrina affermava che fosse possibile riportare l'informativa nella Nota integrativa. Tale tesi è confutata dalle istruzioni alla tassonomia dei Bilanci, secondo le quali "è il caso di sottolineare che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l'obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in Bilancio". L'emanazione dell'art. 3 – comma 6 bis del D.L 73/2022 non ha dissipato i dubbi in materia e pertanto si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti e, nel frattempo, si aderisce all'impostazione indicata sopra.

⁴ Ciò vuol dire che qualora uno stesso soggetto riceva più aiuti, ognuno dei quali inferiore ad Euro 10.000,00 ma che cumulativamente superino tale importo, l'obbligo di informativa deve essere osservato.

Dott. ENRICO SPANU
Ragioniere Commercialista – Revisore Legale
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238
Mail: enricospanu@studiospanu.it enricospanu@pec.it

Il mancato adempimento comporta sanzioni rilevanti, pari all'1% degli aiuti ricevuti e non dichiarati, con un minimo di Euro 2.000,00; nell'ipotesi in cui, poi, il soggetto sanzionato non rimuova la violazione entro i 90 giorni successivi, procedendo alla pubblicazione, il contributo sarà revocato.

Raccomando, alla luce di quanto sopra indicato, di rispettare l'adempimento pubblicitario che, come detto, salvo limitate eccezioni relative alle Società di capitali che redigono il Bilancio in forma ordinaria⁵, sarà adempiuto mediante pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza di questo, sul portale dell'associazione di categoria di riferimento entro il termine del 30 giugno p.v..

Colgo l'occasione per porgerVi i miei migliori saluti e Vi confermo che lo Studio è a disposizione qualora abbiate bisogno di assistenza per il perfezionamento dell'adempimento qui illustrato.

Enrico Spanu

⁵ Sono tenuti alla redazione del Bilancio in forma ordinaria le Società di capitali (S.R.L., S.p.A. e S.A.p.A.) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.